



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 17/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000. DIVIETO DI SPOSTAMENTO PER ESEGUIRE LA COLTIVAZIONE DEGLI ORTI E DI PICCOLE ATTIVITÀ AGRICOLE NON PROFESSIONALI DA PARTE PERSONE FISICHE FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. 23.02.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01.03.2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 10.04.2020, che ha prorogato dal 3 al 13 aprile l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO:

- delle disposizioni del D.P.C.M. 10.04.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in vigore dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020, disposizioni che cessano di far produrre effetti ai D.P.C.M del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;
- che in particolare l'art. 1 comma A di tale D.P.C.M. testualmente recita "resta vietato lo spostamento verso le seconde case utilizzate per vacanza";

VISTE:

- le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e la n. 528 del 11 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che:

- all'interno del territorio comunale sono presenti numerose seconde case con giardino annesso dove è possibile praticare la coltivazione di piccoli orti per autoconsumo;
- che il diffondersi di tale pratica comporterebbe un notevole incremento degli spostamenti dalla propria abitazione principale, andando pertanto contro tutte le normative precedenti statuenti che la popolazione deve restare a casa per evitare il diffondersi del contagio epidemiologico;

RITENUTO, viceversa, ancora opportuno limitare gli spostamenti delle persone al fine di ridurre le occasioni di interazione tra le persone e quindi la possibilità di contagio, tenuto conto della segnalata alta presenza di soggetti contagiati asintomatici;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale:

ORDINA

per quanto sopra richiamato a tutela della salute pubblica in conformità alle disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020 art. 1 comma a), su tutto il territorio comunale:

- sono vietati fino al 3 maggio 2020 gli spostamenti delle persone dalle rispettive attuali residenze/dimore per raggiungere altri luoghi al fine di attendere alla pratica della coltivazione degli orti e di piccole attività agricole, non professionali;
- sono vietati altresì gli spostamenti da parte di chiunque per eseguire la pulizia delle aree non edificate presso le seconde case e, in ogni caso, presso aree diverse da quelle dell'attuale residenza/dimora.

-resta consentito lo spostamento per attendere alle attività correlate alla coltivazione della vite, compresi i trattamenti fitosanitari, ma solo se necessari e urgenti.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Regione Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

Alberto Gavazzi